

N. 808/2013 R.G. notizie di reato



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Trani



24

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al GIP -Sede

Il Pubblico Ministero dott.ssa Simona Merra,  
visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di \_\_\_\_\_ ex art.  
95 DPR 115/2002;

- rilevato che in data 28.05.2012 l'odierna indagata, in qualità di tutrice della minore \_\_\_\_\_, persona offesa nel proc. penale n. 195/2012 RG Gip, presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'interesse della \_\_\_\_\_;
  - rilevato che, con provvedimento datato 07.06.2012 il Gip presso il Tribunale di Trani ammetteva l'istante al patrocinio a spese dello Stato;
  - rilevato, invero, che le indagini finalizzate all'accertamento circa la sussistenza dei presupposti all'ammissione al gratuito patrocinio venivano erroneamente svolte non già avendo quale parametro di riferimento la condizione reddituale della persona offesa nel procedimento n. 195/2012 RG \_\_\_\_\_, ma quella relativa alla tutrice di costei, odierna indagata;
- rilevata, pertanto, l'infondatezza della notizia di reato;

Visti gli artt. 408-411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.  
Trani,

16 MAG 2013



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
dott.ssa Simona Merra – Sost.

DEPOSITATO OGGI

Trani 2015/113

UFFICIO DEL QUARANTIERE  
P.M. PRETE

Prete P...



TRIBUNALE DI TRANI

DEPOSITATO 0001

2/12/13

INSPETTORE GIUDIZIARIO P2

FM. PRETE

*[Signature]*

## SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

### Decreto di archiviazione

N. 808/13 R.G. notizie di reato

N. 2734/13 R.G. G.I.P.


Il Giudice per le indagini preliminari **dott.ssa Angela Schiralli**

Letta l'istanza di archiviazione avanzata dal P.M. nel procedimento relativo a

indagato ex art. 45 DPR 115/02, succitato in Trani 1/10/12

Ritenuto che la richiesta va accolta perché:

- Non ricorrono estremi di reato.
- Il sinistro è stato causato da fatto accidentale.
- La querela non è stata sporta.
- Vi è stata remissione di querela
- Il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
- E' ignoto l'autore del reato.
- l'autore del reato è deceduto.
- L'indagato al momento dei fatti, era incapace di intendere e volere.
- il reato si è estinto per adempimento delle prescrizioni amministrative ex art.24 D.L.vo 758/94
- Il reato si è estinto per oblazione.
- Il reato si è prescritto come si evince \_\_\_\_\_
- Non è possibile sostenere l'accusa in giudizio per la contraddittorietà delle prove raccolte, come riferito dal P.M. nella sua richiesta che qui si intende richiamata



*X* La notizia di reato è infondata per i motivi esposti dal PM che pienamente si condivide, essendo l'incidente oggettivo e esclusivo quale traccia della concorrenza, priva di reato fatto e non a titolo personale.

letto l'art 409 c.p.p. dispone l'archiviazione del procedimento su menzionato.

Ordina la trasmissione degli atti al P.M. sede.

Ordina:

1) la confisca e distruzione di quanto in sequestro

1) la restituzione all'avente diritto

Trani 2/12/13

Il Giudice per le indagini preliminari  
dr. Angela Schiralli

*[Signature]*